FISCO INTERNAZIONALE

Fisco Internazionale

TAX PLANNING in ASIA: GIAPPONE

di Giancarlo Cervino

Nel 1603, una dittatura militare *(Togugawa shogunate*) decretò un periodo di isolamento dalle influenze straniere, durato circa 250 anni, al fine di consolidare il suo potere ma anche di permettere una maggiore stabilità e sviluppo della cultura locale. Questo periodo terminò nel 1854 a seguito della firma del trattato di *Kanagawa* con gli Stati Uniti d'America (USA). L'apertura economica permise poi una rapida industrializzazione.

Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, la ricostruzione industriale portò il **Giappone**, diventato solido alleato degli USA, ad una notevolissima crescita economica nonostante il territorio esiguo (377,835 Kmq), diviso su tre isole principali, montagnoso, povero di risorse naturali e densamente popolato (127.417.244 abitanti, stime luglio 2004).

Politicamente è una **monarchia costituzionale** con una governo parlamentare in cui l'imperatore (attualmente *Akihito*) è il simbolo dell'unità nazionale.

Il potere legislativo è delegato ad una Dieta (*Kokkai*) divisa in una **Camera** dei **Rappresentanti** (*Shugi-in*) di 400 membri eletti per 4 anni ed in una **Camera** dei **Consiglieri** (*Sangi-in*) di 242 membri eletti per sei anni (la metà è rieletta ogni tre anni).

La Dieta elegge il **Primo Ministro** che sceglie i ministri del Governo ed ha un potere di veto costituito dalla possibilità di poter sciogliere la Camera dei Rappresentanti, ma non quella dei Consiglieri.

La lingua ufficiale è il **giapponese**, ma l'inglese è correntemente parlato. La **moneta** nazionale è lo **Yen** (1 **Yen** è pari a € 0,00731, al 6.9.2005) e non esiste alcun controllo dei cambi.

Per maggiori dettagli e per avere una panoramica di tutta la legislazione fiscale interna in lingua inglese, consigliamo la consultazione del sito Internet del Ministero delle Finanze: *http://www.mof.go.jp/english*.

LEGISLAZIONE SOCIETARIA

Il **Codice commerciale** (*Sho-ho*), prevede tre forme di entità legali per l'attività commerciale:

a) Go-mei Gaisha (*commercial partnership*, simile alla nostra società in nome collettivo);
b) Go-shi Gaisha (*limited partnership*, simile alla nostra società in accomandita per azioni);
c) ***Kabushiki Kaisha*** (K.K., *general corporation*, società per azioni).

Esiste inoltre una quarta entità simile alla nostra società a responsabilità limitata, la ***Yugen Gaisha*** (Y.K., *limited liability corporation*) regolata da una legge speciale apposita (*Yugen Gaisha-ho*).

Kabuishiki Kaisha

La K.K. è di gran lunga la più importante e diffusa forma societaria utilizzata in Giappone (artt. 165-198, *Sho-ho*). Il suo nome deve essere obbligatoriamente in lingua giapponese con un'eventuale traduzione in lingua inglese.

Per la sua creazione basta **un** solo **azionista** (persona fisica o giuridica, anche straniera) che sottoscriva un **capitale minimo** di **Yen 10.000.000** (€ 73.100 (1)) composto da azioni di un valore nominale minimo di Yen 50.000 (€ 365,5) e versato per almeno il 25% alla costituzione.

La gestione è affidata ad un minimo di **tre direttori** e la società necessita di un **sindaco**, eletti per due anni con mandato rinnovabile.

Possono fare **appello** al **pubblico** risparmio ed essere quotate in una Borsa valori. Le società quotate o con capitale superiore a Yen 500.000.000 (€ 3.655.000) o con debiti superiori a Yen 20.000.000.000 (€ 146.200.000) devono nominare un **revisore** indipendente per la certificazione del bilancio.

Yugen Gaisha

La **Y.K**. necessita invece di un **capitale** di soli **Yen 800.000** (€ 5.848) composto da azioni di un valore nominale minimo di Yen 1.000 (€ 7,31) e può avere un **massimo** di **50 associati** con una limitazione al trasferimento dei titoli. È quindi esclusa ogni forma di appello al pubblico risparmio e di quotazione.

Riforma Codice commerciale

Il 17.5.2005, la Camera dei Rappresentanti ha votato un'importante **riforma** del **Codice commerciale** che è attualmente in **discussione** alla Camera

(1) *Importi calcolati al cambio Yen/Euro – 1 a 0,00731.*

dei Consiglieri e che, se approvata definitivamente, entrerà in vigore il 1.4.2006. Questa riforma prevede delle importanti **novità** per le **società straniere** operanti **in Giappone**.

Infatti, l'art. 821 del Codice commerciale, oggetto della riforma, prevedeva la possibilità per le società straniere di avere uno statuto di «quasi-società» straniere (***quasi-foreign corporation*** – *Giji Gaikoku Kaisha*) e cioè di poter **condurre** la maggior parte della loro **attività** in Giappone, pur **essendo formalmente costituite** all'**estero**. La sede centrale estera non aveva nella realtà che un'operatività minima o quasi nulla. Queste strutture sono **utilizzate** soprattutto da **banche** di investimento e **studi legali** per **evitare** alcune regole sulla ***corporate governance*** giapponese.

In pratica la **riforma** prevede che, se una **società** ha, di **fatto**, la **direzione** centrale in **Giappone** oppure la sua attività principale in Giappone, **non** potrà più **operare come** una **succursale** giapponese di una società estera senza incorrere nella responsabilità illimitata dei dirigenti ed impiegati della succursale nei confronti dei terzi, oltre a subire delle multe di natura amministrativa.

Per evitare queste conseguenze, la *Giji Gaikoku Kaisha* dovrà **necessariamente**:

a) essere **rifondata** come una **nuova K.K.**;
b) **trasferire** le sue **attività** attuali ad una **K.K.** esistente, oppure
c) **trasferire** la sua **attività** ad un'**entità straniera** la cui casa madre abbia un'attività sostanziale all'estero (una *non-quasi-foreign corporation)*, anche se non è ancora chiaro quali dovranno essere i requisiti di sostanza richiesti dalla legge.

Un'altra importante **riforma** sempre in **discussione** riguarda l'**abolizione** del regime delle **Y.K.** A partire sempre dall'1.4.2006, potrebbe essere impossibile costituire delle nuove Y.K. e le esistenti dovrebbero essere convertite in *Special K.K.* (*Tokurei Kabushiki Kaisha*) e gestite secondo le regole delle K.K. Non è ancora chiara la regolamentazione del periodo di transizione.

NORMATIVA FISCALE

Le **società residenti** sono **imponibili** sul **reddito mondiale**, mentre le società non residenti sono assoggettate solo sul reditto prodotto localmente.

Si considera come **società** «***domestica***» una società **costituita** o che abbia la sua **sede** in Giappone. Ai fini della determinazione della residenza fiscale di un'entità societaria, **non** viene **utilizzato** il **principio** della «***sede** di **direzione** e di **controllo principale***».

A partire dall'1.1.1999, l'**aliquota** di imposizione delle società è del **30%** per le società con un **capitale superiore** a **Yen 100.000.000** (€ 731.000).

Se il capitale è inferiore a tale soglia, l'aliquota è del 30% se il reddito imponibile annuo supera gli **Yen 8.000.000** (€ 8.480), mentre scende al **22%** per i **redditi** complessivi **inferiori**.

A questa imposta si **aggiungono** le **imposte locali** che sono l'imposta prefettizia sugli **abitanti** e l'imposta sulle **imprese**.

Le imposte locali **colpiscono** sia i **redditi** che il **capitale** e variano a seconda della localizzazione dell'impresa, del numero di dipendenti, del capitale e dell'importo di imposta nazionale pagata.

Non entreremo nel dettaglio del calcolo, ma esemplificando, una società assoggettata al 30% di imposta sulle società, subisce un carico complessivo del 42% se la sua sede è collocata nella capitale Tokyo e del 41% nelle altre località. Particolari tipi di imprese pagano un'imposta ridotta del 40%. Le **perdite** conseguite negli anni fiscali successivi all'1.4.2001, sono **riportabili** per i **sette anni** successivi. Le **plusvalenze** sono **imponibili** ordinariamente, mentre i **dividendi** ricevuti da un'altra società residente sono **esenti** se quest'ultima è **detenuta** per almeno il **25%**. Le spese per gli **interessi** su finanziamenti legati all'**acquisizione** della **partecipazione non** sono **deducibili**. Se la partecipazione è **inferiore** al **25%**, soltanto il **50%** del dividendo netto viene **incluso** nel **reddito** lordo imponibile.

Esiste una normativa tesa ad evitare la **sottocapitalizzazione** delle imprese che prevede un **rapporto** massimo di **indebitamento** di **1 a 3** per la deducibilità fiscale degli interessi. I **dividendi distribuiti** da una società residente ad un'altra società residente o estera sono soggetti ad una **ritenuta** del **20%**, eventualmente ridotta da una convenzione contro le doppie imposizioni.

La convenzione con l'Italia (L. 18.12.1972, n. 855, in vigore dal 17.3.1973), all'art. 10, prevede un'aliquota standard del 15%, ridotta al 10% se il beneficiario è una società che possiede almeno il 25% delle azioni con diritto di voto della società che paga il dividendo durante i sei mesi immediatamente precedenti la fine del periodo contabile per il quale ha luogo la distribuzione degli utili.

Una **società** giapponese che **riceve** un **reddito estero** già tassato, ha diritto ad un **credito** (diretto, se l'imposta è pagata direttamente dalla società o da sue stabili organizzazioni estere, indiretto, se viene pagato da società figlie estere) d'**imposta** contro l'imposta sulle società e l'imposta locale prefettizia sugli abitanti.

Viene prelevata una **ritenuta** alla fonte del **20%** (10% come da convenzione con l'Italia) sui **canoni versati** ad **entità estere** mentre **non** si **applica** alcuna ritenuta sui pagamenti fra **entità domestiche**.